VII LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI - 1642

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARUSO ANTONIO, COLONNA, FRACCHIA, VETERE, DE CARNERI, COLOMBA, CECCHI, MOSCHINI, NESPOLO, BERTOLI, CALICE

Presentata il 15 luglio 1977

Attribuzione ai tribunali regionali amministrativi della competenza a decidere i ricorsi in sede giurisdizionale in materia di rapporto di impiego dei dipendenti della Corte dei conti

Onorevoli Colleghi! — La cosiddetta « giurisdizione domestica » della Corte dei conti – cioè la competenza spettante alle Sezioni riunite della Corte stessa a decidere in primo ed unico grado i ricorsi giurisdizionali in materia di rapporto d'impiego dei propri dipendenti – rappresenta il sopravvivere di un singolare caso di tutela giurisdizionale al tempo stesso particolare,

cioè riservata ad una particolare categoria di cittadini in considerazione del loro status, e non esterna all'organo, che ha provveduto in via amministrativa in ordine agli interessi poi dedotti in giudizio. Trattasi di un residuo storico, che non

Trattasi di un residuo storico, che non ha più ragione di esistere perché si traduce in una situazione di confusione di poteri e di competenze, eccezionale rispetto

VII LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

all'ordinamento e riscontrabile solo nel caso degli organi costituzionali, per i quali può giustificarsi solo in ragione della posizione che essi hanno nell'ordinamento.

È noto infatti che, in base ad una ripartizione di competenze a carattere generale, appartiene alla giurisdizione degli organi della giustizia amministrativa di decidere tutte le questioni che attengono allo status dei magistrati ordinari, senza che ciò comporti lesione dell'indipendenza dell'ordine giudiziario. Né vale a rompere la regola generale, la competenza attribuita al Consiglio superiore della magistratura in materia disciplinare sia perché trattasi di competenza di nalura amministrativa, sia perché il giudizio disciplinare avanti il Consiglio superiore è suscettibile di sviluppo e conclusione avanti ad un organo esterno al Consiglio medesimo, qual'è la Corte di cassazione. (Analoga osservazione vale riguardo alla competenza in materia disciplinare dei Consigli nazionali degli ordini professionali).

La stessa competenza degli organi di giustizia amministrativa (TAR e Consiglio di Stato) in ordine alle controversie insorgenti dal rapporto d'impiego dei dipendenti dei predetti organi non rappresenta un foro particolare, perché determinato sempre sulla base della ripartizione di competenza a carattere generale, in ragione della qualità di pubblici impiegati dei dipendenti dei TAR e del Consiglio di Stato, non dell'appartenenza dei medesimi ai suddetti organi.

Né vale obiettare che la Corte costituzionale ha ritenuta infondata la questione di illegittimità costituzionale della cosiddetta giurisdizione domestica (sentenza n. 135 del 1975) perché le pronunce della Corte non sono impeditive di una diversa valutazione e soluzione di merito delle questioni da parte del Parlamento.

Non è dunque preclusa al legislatore ordinario una revisione dell'istituto, anche perché sono venuti meno i presupposti che hanno consigliato l'attribuzione alla Corte dei conti della giurisdizione sui ricorsi dei propri dipendenti ed è mutato il quadro istituzionale del nostro paese rispetto alla epoca in cui quell'attribuzione di competenza fu stabilita.

La presente proposta di legge risolve la questione nel senso della soppressione dell'istituto, sia perché essa rappresenta una singolare deroga al sistema della giustizia amministrativa, deroga non giustificata dalla posizione della Corte dei conti nell'ordinamento, sia perché l'esercizio da parte di organi della Corte stessa, pur se formalmente distinti, di competenze amministrative e giurisdizionali per quanto riguarda il rapporto di impiego dei dipendenti, può riuscire di pregiudizio alla imparzialità e serenità di giudizio, al di là di ogni migliore proposito dei magistrati che compongono le Sezioni giudicanti. È noto difatti che il Presidente della Corte, organo di massimo rilievo nell'amministrazione della Corte, presiede istituzionalmente le Sezioni riunite in sede giurisdizionale e forma il collegio giudicante.

Sembra opportuno inoltre sottolineare che la proposta, ove accolta, consentirà di evitare giudicati contrastanti per i dipendenti della Corte rispetto alla generalità delle altre categorie del pubblico impiego, ed è obiettivo, quello della unità di indirizzo giurisprudenziale che non è altrimenti realizzabile dal momento che le sentenze della Corte dei conti e quelle del Consiglio di Stato (giudice d'appello per le cause in materia di impiego pubblico, tranne che per i dipendenti della Corte dei conti) non sono impugnabili in Cassazione per violazione di legge (articolo 111 della Costituzione).

Non va da ultimo dimenticata la considerazione che con la soluzione proposta si consente ai dipendenti della Corte dei conti una più completa tutela giurisdizionale con l'estensione ad essi del doppio grado di giudizio riconosciuto ormai a tutti i pubblici dipendenti con la istituzione del TAR.

VII LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La competenza a decidere i ricorsi in materia di rapporto di impiego dei dipendenti della Corte dei conti è devoluta ai tribunali amministrativi regionali, secondo le norme della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasmessi, entro trenta giorni da tale data, al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 3, primo comma, del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e nell'articolo 2, primo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161, nella parte in cui attribuiscono alle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale la competenza a decidere i ricorsi in materia di rapporto d'impiego dei dipendenti della Corte stessa.